

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

**Criteria, requisiti e modalità di iscrizione
all'Albo regionale delle imprese forestali**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 1

Iscrizione all'Albo delle imprese forestali

1. Le imprese forestali, incluse le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, in forma singola e associata, i consorzi stabili di imprese ed i consorzi tra società cooperative che operano nel settore forestale ed ambientale che eseguono una o più delle tipologie dei lavori e dei servizi di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 34/2018, possono iscriversi all'Albo delle imprese forestali della Regione Marche, di seguito denominato "Albo".

2. L'Albo è articolato in sezioni distinte in imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, e, nell'ambito delle restanti imprese forestali, distinte in base alle loro capacità tecnico-economiche ed alla tipologia di prestazioni.

Articolo 2

Sezioni dell'Albo

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese forestali sono distinte secondo le seguenti sezioni:

Sezione A. Imprese agricole, anche individuali, in forma singola e associata, come definite all'articolo 2135 del Codice civile;

Sezione B. Imprese forestali, anche individuali, in forma singola e associata, o cooperative e consorzi, che occupino, anche a tempo determinato, almeno un numero di tre addetti o soci/lavoratori, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali di maggior rappresentanza del settore;

Sezione C. Imprese forestali, anche individuali, in forma singola e associata, o cooperative e consorzi che occupino, anche a tempo determinato, un numero di addetti o soci/lavoratori, inferiori a tre, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali di maggior rappresentanza del settore.

2. In ciascuna sezione vengono evidenziate le imprese iscritte in possesso di certificazione SOA (categoria OG13).

Articolo 3

Finalità dell'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita, fermo restando il pagamento dell'importo relativo all'imposta di bollo di cui all'art. 5 dell'allegato A) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), per le imprese che intendano:

a) eseguire lavori o fornire servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

gestione forestale come definite all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);

b) eseguire opere, servizi e lavori forestali affidati da Enti locali, territoriali ed altre Pubbliche Amministrazioni, ferma restando da parte delle Stazioni appaltanti l'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., delle Linee guida ANAC e dei vigenti decreti attuativi;

c) eseguire opere, servizi e lavori forestali affidati da Enti locali, territoriali e da altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 14, del D.Lgs. n. 34/2018. Ai fini della concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 34/2018, l'iscrizione all'Albo costituisce titolo preferenziale.

2. In particolare l'iscrizione ad una delle Sezioni dell'Albo, di cui al precedente articolo 2 consente di:

- eseguire le attività previste alla lettera a) e c) per le sezioni A e C;
- eseguire le attività previste alle lettere a), b) e c) per la sezione B.

3. L'iscrizione all'Albo costituisce inoltre titolo preferenziale per l'accesso alla formazione professionale in campo forestale promossa direttamente dalla Regione Marche o da Enti formatori riconosciuti ed accreditati presso la medesima, con riferimento alle figure professionali approvate con la DGR n. 559 del 10 maggio 2021 "Revoca della D.G.R. n. 1597 del 27/11/2018. Approvazione dello standard professionale e formativo "Operatore forestale" e "Operatore in ingegneria naturalistica", ed alla figura professionale di "Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento" sperimentata nell'ambito del progetto nazionale For.Italy.

Articolo 4

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Le imprese che, in forma singola e associata, vogliono iscriversi alle Sezioni dell'Albo debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) eseguire lavori o fornire servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);
- b) essere iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni per l'esercizio di attività di gestione forestale, come definite all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in quanto eseguono lavori o forniscono servizi riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO "Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)". Possono essere iscritte le imprese aventi sede legale all'estero che posseggono requisiti equiparabili a quelli previsti nel presente articolo;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole in qualità di impresa agricolo-forestale;
- d) possesso di fascicolo aziendale aggiornato e validato ai sensi del D.P.R. n. 503/1999;
- e) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f) non aver, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
- g) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente nella regione di iscrizione per importi superiori a 30.000,00 euro;
- h) essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
- i) avere il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso dell'attestato di qualifica di "Operatore forestale" o di "Operatore in ingegneria naturalistica" di cui alla DGR n. 559/2019 o di "Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento" come individuato nel progetto nazionale For.Italy. Sono equiparate le corrispondenti competenze e qualificazioni ottenute in altre Regioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali" a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, conformi al DM n. 4472/2020 ed al Progetto For.Italy;
- j) avere, nel caso di imprese che si iscrivono nelle Sezioni B e C dell'Albo, il Codice ATECO A02.10, A02.20 o A02.40 prevalente;
- k) nel caso di imprese che si iscrivono nella Sezione B possedere il requisito della capacità tecnica dimostrata da idonea documentazione, basata sull'attività svolta dall'impresa per conto di pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati nei 5 anni precedenti alla richiesta di iscrizione all'Albo, comprovata da documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori ed eventuali attestazioni SOA.

2. L'attestazione e il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, devono essere dichiarati attraverso la compilazione della modulistica predisposta dalla Struttura regionale competente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

3. Ai fini dell'esonero dall'obbligo della tassa di iscrizione al Registro degli operatori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, in attuazione di quanto disposto all'articolo 10, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, l'Albo riporta, per ogni impresa, consorzio o altra forma associativa le seguenti informazioni,

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

che devono essere fornite dall'impresa, anche ai fini del rispetto del Regolamento (UE) n. 995/2010, European Timber Regulation (EUTR):

- a) denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- b) dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) tipologia di legname, distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni fuori foresta, nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, la località di provenienza, quantità annuale commercializzata espressa in volume, peso o numero di unità del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del Regolamento (UE) n. 995/2010 inclusi nell'allegato al Regolamento stesso, distinguendo le quantità complessive nelle seguenti classi:
 - 1) minore di 100 metri cubi per anno;
 - 2) da 101 a 500 metri cubi per anno;
 - 3) da 501 a 1000 metri cubi per anno;
 - 4) da 1000 a 2000 metri cubi per anno;
 - 5) maggiore di 2000 metri cubi per anno.

4. In considerazione delle principali specie forestali presenti nella Regione Marche, e considerata la prassi che tiene conto del peso specifico convenzionale del legname, ad ogni metro cubo, corrispondono 10 quintali di peso.

5. Entro il 1 marzo di ogni anno, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, la Struttura regionale competente comunica all'Autorità nazionale competente per i Regolamenti (UE) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle informazioni di cui al comma 3, per le sole imprese iscritte, al fine di garantire l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 2014 n. 178.

Articolo 5

Istituzione e tenuta dell'Albo

1. L'Albo è istituito con decreto dirigenziale della struttura regionale competente in materia di foreste la quale provvede:

- a) alla sua formazione ed al relativo mantenimento;
- b) al suo aggiornamento, a norma dei criteri di cui all'art. 4, a seguito della presentazione di nuove istanze di iscrizione, di variazione o di cancellazione di imprese già iscritte;
- c) alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione nonché all'adozione di tutte le misure e le disposizioni operative necessarie;
- d) alla istituzione di una Commissione tecnica interna per la valutazione delle attività di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 6

Tempi e modalità per l'iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione a una o più sezioni dell'Albo, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, è presentata, esclusivamente a mezzo PEC, entro il 31 gennaio di ogni anno presso la struttura regionale competente in materia forestale, utilizzando l'apposita modulistica approvata con atto del dirigente e disponibile sul sito web della Regione Marche dedicato alle foreste ed al settore forestale. Per la prima iscrizione conseguente all'approvazione della presente deliberazione, le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2022.
2. Sulla base degli esiti della valutazione delle istanze da parte della Commissione tecnica interna, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. d), la struttura regionale competente provvede, con decreto del dirigente, all'iscrizione all'Albo entro i 3 mesi successivi al termine di scadenza indicato al comma 1, dandone comunicazione all'impresa interessata tramite PEC.
3. L'eventuale diniego di iscrizione è disposto, con atto del dirigente competente in materia forestale previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 7

Aggiornamento, sospensione e cancellazione dall'Albo

1. Per l'aggiornamento dell'Albo, le imprese iscritte che subiscano una variazione dei requisiti di cui all'articolo 4 che comporti una variazione di Sezione, devono presentare una comunicazione di variazione da inviare esclusivamente a mezzo PEC alla struttura regionale competente entro 3 mesi dalla variazione. La validità dei requisiti di cui all'art. 4 viene valutata dalla Commissione tecnica interna di cui all'articolo 5, comma 1, lett. d) entro il termine di 3 mesi dalla presentazione della medesima.
2. Le imprese iscritte all'Albo devono comunque presentare esclusivamente a mezzo PEC entro 2 anni dalla data di iscrizione una comunicazione relativa al mantenimento dei requisiti posseduti al momento dell'iscrizione ai fini dell'aggiornamento dell'Albo. Tale comunicazione viene valutata dalla Commissione tecnica interna, entro i successivi 3 mesi dalla data di presentazione.
3. Le imprese sono sospese dall'Albo nel caso in cui non provvedano a presentare la comunicazione di variazione o di mantenimento dei requisiti posseduti al momento dell'iscrizione.
4. La sospensione è disposta previa comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, della struttura regionale competente a mezzo PEC all'impresa interessata. La sospensione ha efficacia dalla data di conclusione del procedimento e viene annotata nella specifica sezione dell'Albo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. La sospensione può essere revocata dalla struttura competente con comunicazione scritta a mezzo PEC a seguito di presentazione di domanda di comunicazione di variazione o di mantenimento dei requisiti che viene valutata dalla Commissione tecnica interna nei termini e nelle modalità di cui al comma 1.
6. Le imprese sono cancellate dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) su richiesta dell'impresa interessata;
 - b) per la perdita di uno o più requisiti di cui all'articolo 4;
 - c) a seguito di falsa dichiarazione relativa a uno o più requisiti di cui all'articolo 4;
 - d) trascorsi inutilmente sei mesi dalla comunicazione della sospensione.
7. La cancellazione è disposta, con atto del dirigente competente in materia forestale previa comunicazione dei motivi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. La cancellazione avvenuta ai sensi dei commi precedenti non ha effetto sulle attività affidate all'impresa precedenti alla cancellazione.
9. Le imprese cancellate dall'Albo possono chiedere una nuova iscrizione qualora risultino nuovamente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
10. Avverso il provvedimento di cancellazione l'impresa interessata può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 8 Ricorsi

1. Nel caso di esito negativo delle istanze di iscrizione e di cancellazione dall'Albo può essere presentato ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di notifica dell'atto da parte della struttura regionale competente in materia di foreste.

Articolo 9 Verifiche

1. La struttura regionale competente effettua annualmente le verifiche sul possesso dei requisiti e delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 dalle imprese ai fini dell'iscrizione all'Albo su un campione di almeno il 5 per cento delle imprese iscritte.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 10 Norma transitoria

1. L'Albo regionale delle imprese agricolo-forestali di cui al DDPF n. 7/CSI del 20/01/2021 mantiene validità fino alla data di adozione dell'atto con cui viene istituito l'Albo regionale delle imprese forestali. Per l'iscrizione all'Albo le imprese già iscritte devono presentare una nuova richiesta di iscrizione entro e non oltre il 31/03/2022.
2. A causa del lungo periodo di pandemia da Covid-19 che ha fortemente penalizzato la realizzazione dei corsi di formazione professionale, in via transitoria, fino alla data del 31 dicembre 2022, il possesso del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), si intende assolto con l'attestazione dell'iscrizione del titolare o di un dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno ad un corso di formazione per la qualifica di "Operatore forestale" o di "Operatore in ingegneria naturalistica" di cui alla DGR n. 559/2019, o di "Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento" come individuato nel progetto nazionale For.Italy, o da attestati e certificazioni di frequenza di percorsi formativi in ambito forestale di durata superiore alle 80 ore, erogati da enti di formazione accreditati in capo al titolare o ad almeno un dipendente dell'impresa forestale.